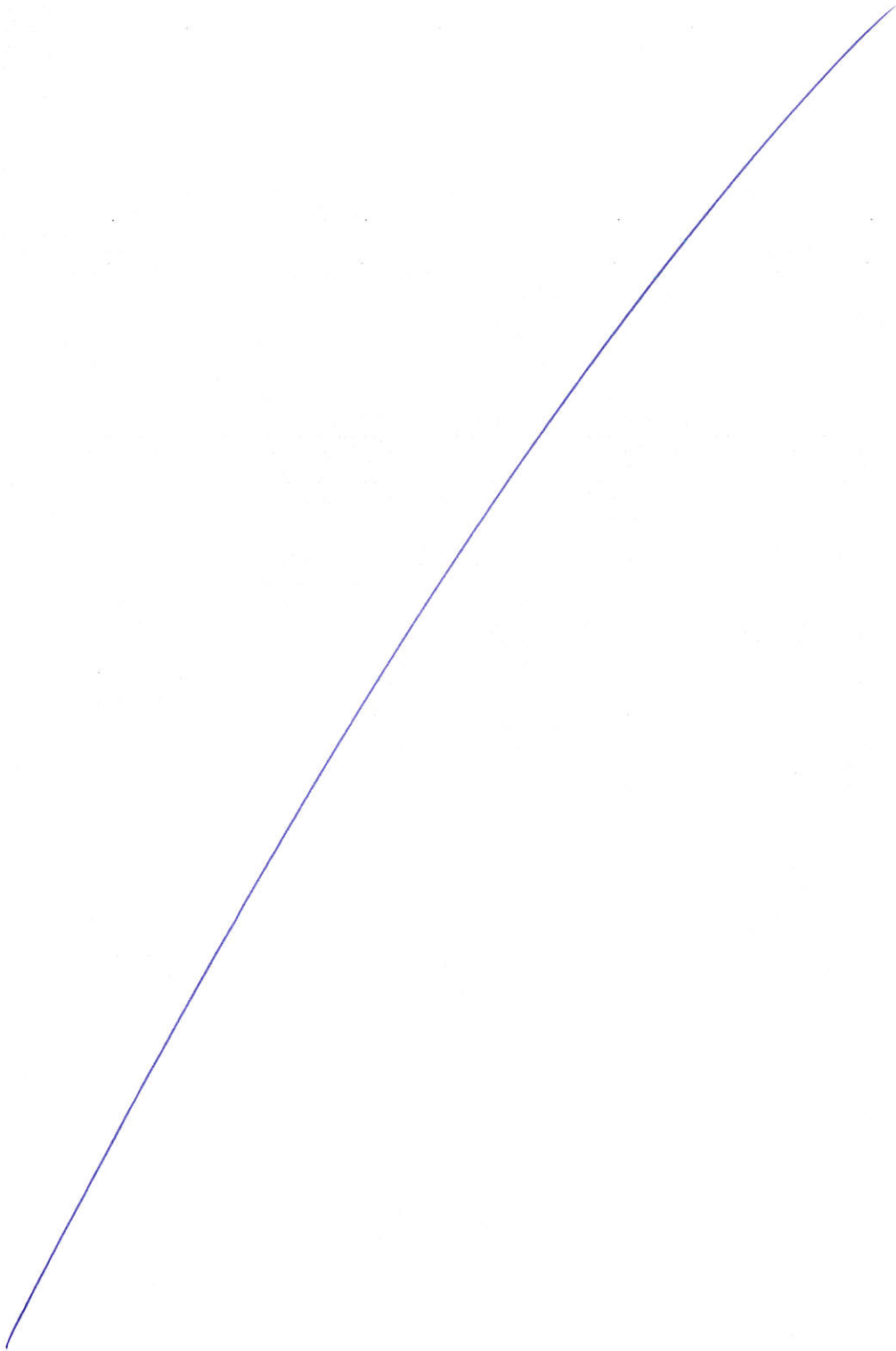




STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IL RICHIAMO DEL BOSCO

variazione statutaria deliberata in data 12/09/2024



A stylized blue signature or mark, consisting of several overlapping loops and strokes.

Statuto dell'Associazione Il Richiamo del Bosco

Associazione di Promozione Sociale

Esente da imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'art. 82 DLgs 117/2017

Esente da imposta di registro in caso di adeguamento statutario previsto da modifiche o integrazioni normative ai sensi del comma 3 dell'art. 82 D.lgs 117/2017

ART. 1 (Costituzione, denominazione e sede)

È costituita, conformemente alla Carta Costituzionale, l'associazione denominata **IL Richiamo del Bosco**. Essa è disciplinata dal presente statuto e dal DLgs del 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore e successive integrazioni e modifiche.

Essa assumerà la forma giuridica di associazione di promozione sociale solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel RUNTS – Registro unico nazionale del Terzo settore e la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "**Il Richiamo del Bosco – APS**" oppure "**Il Richiamo del Bosco – associazione di promozione sociale**" e dovrà essere utilizzata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione ha la sede legale nel comune di Saint-Christophe – 11020 (AO). Opera prevalentemente nella Regione autonoma Valle d'Aosta. Eventuali variazioni di sede nell'ambito dello stesso comune potranno essere approvate con deliberazione dell'Assemblea degli associati e non comportano modifica statutaria ma dovrà esserne data comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione Il Richiamo del Bosco è un'Associazione apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, ed è disciplinata dal presente statuto.

ART. 2 (Finalità e ambito di attuazione)

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prevalentemente in favore dei propri associati, di loro famigliari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o delle persone aderenti agli enti associati con la finalità di favorire l'educazione, anche fisica, la formazione, e l'istruzione del bambino tutelando i suoi ritmi e peculiarità, nel pieno rispetto dei tempi della Natura.

In particolare intende svolgere a titolo esemplificativo le seguenti attività:

- Promuovere la nascita di "gruppi gioco" e progetti educativi di varia natura e struttura che consentano di far socializzare fra loro i bambini e i ragazzi, proponendo attività sportive-ludico-manuali-creative-didattiche e pedagogiche, in atmosfera di tipo familiare ed itinerante, con il supporto di volontari, professionisti, consulenti ed educatori riconosciuti;
- Educare le nuove generazioni ad una cultura ambientale, naturalistica e nel rispetto di ogni forma di vita;
- Far vivere al bambino e all'adolescente la natura vivendo l'esperienza diretta e manuale del susseguirsi delle stagioni anche raccogliendo ed elaborando i frutti della terra;
- Fornire gli strumenti e le possibilità che consentano lo sviluppo del bambino nel rispetto della sua vera essenza ed identità nell'obiettivo di divenire un soggetto corretto e leale verso di sé e gli altri;
- Valorizzazione del rapporto in famiglia per un reciproco arricchimento tra genitori e figli;
- Promuovere una continua formazione di adulti e giovani tramite l'organizzazione di seminari di studio, gruppi di lavoro, riunioni pedagogiche a tema, conferenza sulle tematiche dell'educazione, della salute, della medicina e dell'alimentazione;
- Organizzare corsi artistici e laboratori di lavoro manuale per bambini, ragazzi e adulti;
- Creare una rete solidaristica tra le famiglie, in educazione parentale o meno, che vogliano sostenersi



reciprocamente nell'assistenza, cura ed educazione dei propri figli;

- Collaborare con associazioni ed enti che perseguono scopi analoghi a quelli che si prefigge questa stessa Associazione, e in ambiti affini (es. quello sanitario, alimentare, culturale etc);
- Organizzare percorsi di educazione fisica con attività sportive dilettantistiche e centri estivi.

L'associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore:

1. Educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera d) del D. Lgs 3 luglio 2017, n. 117;
2. Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera l) del D. Lgs 3 luglio 2017, n. 117;
3. Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera t) del D. Lgs 3 luglio 2017, n. 117.

L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie strumentali rispetto alle sopraindicate attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo settore. La loro individuazione è approvata dall'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio direttivo. Nel caso l'associazione eserciti attività diverse, il Consiglio direttivo dovrà documentarne il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio.

ART. 3 (Associati)

L'Associazione **Il Richiamo del Bosco** è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito, gli ideali e si impegnano, nella piena moralità e coscienza, a garantirne e tutelarne l'onestà e integrità filosofica, proteggendo quanto creato e, ancor più, a salvaguardarne il suo giusto corso.

Sono associati:

- tutte le persone fisiche e/o gli enti giuridici che mossi da spirito di solidarietà condividono le finalità dell'associazione e si riconoscono nello statuto e intendono collaborare al loro raggiungimento,
- possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio direttivo.
- l'adesione a socio è a tempo indeterminato, salvo quanto previsto dall'art. 5 (Perdita della qualifica di associato), fermo restando il diritto di recesso e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

ART. 4 (Procedura di ammissione)

La richiesta di ammissione è presentata con domanda scritta dell'interessato il quale si impegna ad accettare, in caso di ammissione, le norme dello statuto sociale, dei regolamenti e in generale delle disposizioni interne e a partecipare alla vita associativa. La richiesta di ammissione per i minorenni è attribuita a chi esercita la responsabilità genitoriale su di loro.

La domanda è esaminata e deliberata dal Consiglio direttivo secondo criteri non discriminatori senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. È comunicata all'interessato e

annotata nel libro degli associati.

Eventuale diniego deve essere sempre motivato e comunicato entro 60 giorni dalla deliberazione. Avverso il diniego dalla comunicazione di rigetto è ammesso ricorso all'Assemblea degli associati – la quale delibera in occasione della successiva convocazione – entro 60 giorni dall'avvenuta comunicazione.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per:

- recesso volontario con effetto allo scadere dell'esercizio sociale (il 31 agosto di ogni anno) o dal ricevimento da parte del Consiglio Direttivo della formale comunicazione di recesso presentata dal socio uscente e approvata e deliberata dall'Assemblea degli Associati;
- esclusione per comportamento contrastante con gli scopi statuari e/o persistente violazione delle regole dell'associazione;
- decadenza in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 30 giorni dal termine stabilito dal Consiglio direttivo;
- decesso.

L'esclusione dell'associato è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati all'interessato per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione mediante apposita istanza inoltrata al Consiglio direttivo.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate e non hanno alcun diritto sul patrimonio.

ART. 6 (Diritti e doveri degli associati)

Tutti gli associati godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione e alle sue attività.

Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione senza limiti e discriminazioni;
- intervenire ed esercitare il diritto di voto in assemblea per coloro che sono iscritti sul libro soci;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti;
- controllare l'andamento dell'associazione come stabilito dalle leggi e dallo statuto;
- consultare i libri sociali con le modalità previste dall'art. 16;
- dimettersi.

Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare lo statuto e gli eventuali regolamenti;
- osservare le norme interne dell'associazione e le decisioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea. Le quote associative ed i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili e in nessun caso possono essere restituiti agli associati e ai loro eredi;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione e improntato alla correttezza nei confronti degli altri associati e degli utenti.

ART. 7 (Volontariato e rapporti economici)

L'associazione si avvale di volontari che, per libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

I volontari, associati o non associati, sono iscritti in un apposito registro e svolgono la loro attività in modo occasionale o non occasionale. Devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche da parte dei propri associati non volontari, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART. 8 (Organi sociali)

Sono organi sociali:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Probiviri.

ART. 9 (Assemblea degli associati)

L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola con il versamento della quota sociale annuale. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati, ai sensi del comma 3 dell'art. 24 del Codice del Terzo Settore, se l'associazione ha meno di 500 associati. Si applicano l'art. 2373 e i commi quarto e quinto dell'art. 2372 del C.C. in quanto compatibili.

Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni alla prima assemblea dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a chi esercita la responsabilità genitoriale su di loro. Gli associati minorenni sono computati ai fini dei quorum assembleari.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente; nel caso in



cui il segretario e il Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del segretario, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente oppure su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 21 giorni dalla data della richiesta.

Le Assemblee ordinaria e straordinaria sono convocate almeno 7 giorni prima con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di prima e di seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria è costituita in prima convocazione con la presenza della metà degli associati, in proprio o per delega da conferirsi ad altro associato; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

L'Assemblea ordinaria è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Le decisioni sono prese con voto palese. Possono essere a scrutinio segreto, se l'Assemblea lo ritiene necessario.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.

La modifica dello statuto, la trasformazione, la fusione o la scissione sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento con la conseguente liquidazione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è approvato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea ordinaria:

- elegge e revoca tra gli associati i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero;
- elegge e revoca tra gli associati i componenti del Collegio dei Probiviri;
- approva il programma annuale delle attività e il bilancio preventivo predisposto dal Consiglio direttivo;
- approva il bilancio di esercizio dell'anno precedente;
- approva l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore;
- approva le attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale indicate all'art. 2;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari;
- approva l'ammontare della quota associativa annuale su proposta del Consiglio direttivo;
- approva l'ammontare dei corrispettivi degli associati a copertura delle spese;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio direttivo o altro organo.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione;
- delibera lo scioglimento dell'associazione.

Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea regolarmente sottoscritti dal Presidente e dal segretario. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli associati compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.

ART. 10 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri da parte dell'Assemblea per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

Il Consiglio direttivo è composto da almeno 5 membri, scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. La nomina spetta all'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, nominati nell'atto costitutivo. Si applica l'art. 2382 del Codice Civile. Entro trenta giorni dalla nomina, i componenti del Consiglio direttivo devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando in nome, cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione in forma disgiunta o congiunta.

Il Consiglio direttivo è convocato almeno 3 giorni prima con comunicazione scritta anche in forma elettronica/telematica, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo dura in carica 3 anni e i membri sono rieleggibili. Il Consiglio direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza semplice del Consiglio. È validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità di voti, il voto del Presidente, o di presiede la seduta, vale doppio. È presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro consigliere individuato tra i presenti. Non sono ammesse deleghe. Le votazioni si effettuano con voto palese.

Nel caso di cessazione della carica di consigliere, per dimissioni, revoca da parte dell'assemblea per comportamento contrastante con gli scopi associativi o perdita della qualifica di associato, il Consiglio direttivo coopterà i candidati non eletti e ne proporrà la ratifica nella prima Assemblea utile. I consiglieri subentranti rimangono in carica per la durata residua del mandato. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, decada oltre la metà dei consiglieri, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio direttivo entro 30 giorni. Fino all'elezione del nuovo Consiglio, i consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Tutte le cariche sociali nel Consiglio direttivo sono elettive e gratuite: non è ammesso alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Le modalità di rimborso sono le stesse previste all'art. 7.

Tra gli amministratori il potere di rappresentanza spetta al Presidente, il quale è il legale rappresentante dell'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano. Il potere di rappresentanza è generale. Possono essere poste limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri ai sensi del comma 7 dell'art. 26 del Codice del Terzo settore.

Il Consiglio direttivo svolge le seguenti funzioni:



- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il programma annuale delle attività e il bilancio preventivo;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio di esercizio dell'anno precedente;
- redige e presenta all'Assemblea l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- nomina il Presidente e il Vicepresidente tra i propri componenti;
- nomina il Segretario e il Tesoriere;
- accoglie le domande degli aspiranti associati o le respinge con motivazione;
- propone all'Assemblea l'esclusione degli associati;
- propone all'Assemblea l'ammontare della quota associativa annuale e stabilisce i termini per il versamento;
- individua le attività diverse di cui all'art. 2 del presente statuto e le propone all'Assemblea;
- ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza.

I verbali delle sedute del Consiglio direttivo regolarmente sottoscritti dal Presidente e dal segretario e inserite nel libro verbale delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, sono conservati agli atti.

ART. 11 (Presidente e Vicepresidente)

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e decade per:

- scadenza del mandato;
- dimissioni volontarie;
- revoca decisa dall'Assemblea.

Compete al Presidente la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'associazione e in particolare:

- firmare gli atti e i documenti che impegnano l'associazione nei riguardi degli associati e dei terzi;
- presiedere il Consiglio direttivo e l'Assemblea e curarne l'ordinato svolgimento dei lavori;
- curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- sovrintendere a tutte le attività dell'associazione;
- sottoscrivere il verbale del Consiglio direttivo e dell'Assemblea e curare che siano custoditi presso la sede dell'associazione dove possono essere consultati dagli associati;
- nei casi di urgenza esercitare i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione.

In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio direttivo conferire espressa delega ad altro consigliere.

ART. 12 (Il Segretario e il Tesoriere)

Il Segretario e il Tesoriere, le cui qualifiche possono coesistere nella stessa persona, coadiuvano il Presidente e il Consiglio direttivo nell'amministrazione dell'associazione. Sono preposti ai servizi amministrativi, contabili e di cassa dell'Associazione. Sono nominati dal Consiglio direttivo.

Il segretario svolge attività amministrative e gli compete:

- la redazione e sottoscrizione dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- la cura della tenuta e dell'aggiornamento dei libri sociali;
- occuparsi delle attività esecutive che si rendano opportune per il corretto funzionamento dell'associazione.

Il tesoriere svolge attività contabili e di cassa e gli compete:

- la cura della corretta tenuta delle scritture contabili;
- l'assolvimento degli obblighi fiscali e tributari;
- la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo che il Consiglio direttivo redige e presenta all'Assemblea per l'approvazione.

ART. 13 (Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei probiviri arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'associazione e riguardanti uno o più associati.

È istituito da parte dell'assemblea e propone al Consiglio direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre associati che non fanno parte del Consiglio direttivo.

Il Collegio delibera secondo equità e arbitra in modo inappellabile circa le controversie sorte nell'ambito dell'associazione e riguardanti uno o più associati.

Esso dura in carica quanto il Consiglio direttivo e i membri sono rieleggibili.

Si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio direttivo o dell'associato interessato alla vertenza. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno due dei suoi componenti.

ART. 14 (Patrimonio e risorse economiche)

Il patrimonio dell'Associazione è formato da:

- beni mobili e immobili di cui l'Associazione potrebbe diventare proprietaria;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti pervenuti all'associazione.

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse:

- quote associative, contributi degli associati;
- corrispettivi per copertura spese stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;



- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- proventi da attività diverse purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo settore.

Il patrimonio così composto e comprensivo altresì di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È fatto divieto di distribuire anche indirettamente utili e avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori o componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

Per il raggiungimento del suo scopo sociale, l'Associazione può:

- richiedere finanziamenti, accettare sponsorizzazioni e ricorrere ad abbinamenti pubblicitari -svolte in maniera residuale, utili per il sostegno finanziario delle proprie finalità statutarie e per la copertura dei costi di realizzazione delle iniziative;
- svolgere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, purché strumentale al perseguimento dei propri fini istituzionali;
- gestire, prendere in locazione immobili ed altre attrezzature sia mobili sia immobili, creare strutture o utilizzare quelle esistenti sul territorio, stipulare contratti, accordi con altre associazioni, enti e terzi di genere, instaurare collaborazioni con analoghe strutture, sostenere l'attività di enti ad essa collegati o aventi le medesime finalità solidaristiche, assumere personale, collaborare con liberi professionisti e attuare ogni altra iniziativa che possa assicurare la migliore realizzazione dei suoi scopi, secondo quanto previsto dalla legge o da convenzioni internazionali.)

ART. 15 (Bilancio)

L'esercizio sociale inizia il 1° settembre di un anno e termina il 31 agosto del successivo anno.

Per ogni esercizio dovrà essere redatto a cura del Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni delle spese e dei proventi relativi all'esercizio annuale successivo ed è approvato dall'Assemblea entro il 31 agosto di ogni anno.

Il bilancio di esercizio contiene i proventi e le spese sostenute relative all'anno trascorso ed è approvato dall'Assemblea entro il 30 dicembre dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.

I bilanci sono depositati presso la sede dell'associazione 10 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni socio.

ART. 16 (Libri sociali)

È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- il libro degli associati;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni delle Assemblee;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio direttivo,

- il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio dei Proviviri e di eventuali altri organi sociali se nominati.

È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

Al fine di esercitare da parte dei soci il diritto di consultare i libri sociali, l'associato deve presentare espressa domanda di presa visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 giorni successivi. La presa di visione è esercitata alla presenza della persona indicata dal Consiglio Direttivo.

ART. 17 (Scioglimento e devoluzione dei beni)

L'associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea straordinaria e con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio e la sua devoluzione.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Ai sensi dell'art.9 del Codice del Terzo settore il parere circa la devoluzione del patrimonio è reso entro 30 gg dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione è tenuta a inoltrare all'Ufficio del Registro Unico nazionale del Terzo settore con raccomandata a/r o digitalmente secondo le disposizioni previste, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 18 (Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore e successive integrazioni e modifiche e ai relativi decreti attuativi.

Firma del legale rappresentante

Matteo Bidori

Registrato ad AOSTA il 01 OTT 2024 al n° 404
 serie 111 Esatti Euro Duecento 100
 (€ 200,00)

